

“Conversione in legge del decreto legge 31 MAGGIO 2021, N. 77 RECANTE Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – DL Semplificazioni

Articoli di interesse del settore

- ✓ articolo 39 quater Disposizioni in materia di TSO
- ✓ articolo 42: Disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19
- ✓ articolo 42-bis commi 2-4 Modifica alla disciplina in materia di Commissari straordinari degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria;
- ✓ articolo 43-bis, comma 3 Mobilità sanitaria interregionale.
- ✓ articolo 56 disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR.
- ✓ articolo 56 quater Licenza obbligatoria.
- ✓ articolo 64. Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca

Articoli di interesse del settore

Articolo 39 quater: disposizioni attuative in materia di TSO viene consentito al sindaco a seguito di trattamenti sanitari obbligatori di trasmettere al prefetto i nominativi dei soggetti destinatari di TSO per patologie che possono far venir meno i requisiti per porto e detenzione d'armi.

Articolo 42: disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi Covid 19 con riferimento alla Piattaforma nazionale DGC (Digital green certificate), relativa all'emissione e alla validazione delle medesime certificazioni - e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione;

Articolo 42-bis commi 2-4 Modifica alla disciplina in materia di Commissari straordinari degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria;

I commi 2 e 4 dell'articolo 42-bis, inserito dalla Camera dei deputati, sono volti, rispettivamente, a modificare la disciplina prevista dal DL. 150/2020 a sostegno del sistema sanitario della Regione Calabria per la definizione dei compiti dei Commissari straordinari degli enti sanitari di tale sistema, (con l'effetto di estendere i termini previsti per l'adozione di specifici atti delle aziende sanitarie, di ridimensionare il potere di surroga del Commissario ad acta e di eliminare i casi di decadenza automatica dall'incarico dei medesimi Commissari) e ad abrogare la norma recentemente prevista dal decreto-legge 52/2021 (cd. Riaperture Covid) che ha prorogato al 31 ottobre 2021 il termine assegnato al Ministero della salute per l'approvazione in ultima istanza dei bilanci delle aziende sanitarie calabresi.

Articolo 43-bis, comma 3 Mobilità sanitaria interregionale.

Modifica le norme in materia di mobilità sanitaria interregionale - relative in particolare ai criteri temporali per la regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali - poste dall'articolo 1, commi 491 e 492, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. La novella inserisce un nuovo comma 491-bis. Esso prevede che, negli anni 2021 e 2022, qualora, ai fini dell'attuazione delle norme in esame, non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si proceda sulla base dei valori e delle evidenze ultime disponibili.

Articolo 56 disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR.

L'articolo 56 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - nonché, l'attuazione dei programmi (finanziati con risorse statali) di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico

del patrimonio sanitario pubblico. Il comma 1 riguarda i programmi di edilizia sanitaria che siano ricompresi nel PNRR (o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari), nonché, gli altri programmi suddetti di edilizia o di ammodernamento, limitatamente, però, al periodo di attuazione del PNRR; riguardo a tale ambito complessivo, il comma 1 pone varie deroghe alle disposizioni statali, regionali e degli enti locali in materia di edilizia. Il comma 2 prevede che ai programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR (o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari), nonché, agli altri programmi suddetti di edilizia e di ammodernamento, si applichino gli istituti della programmazione negoziata - intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale - e la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo

Articolo 56 quater Licenza obbligatoria.

Viene inserito un nuovo articolo nel d.lgvo 30/2005 che prevede che nel caso di stato di emergenza sanitaria per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

Articolo 64. Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca.

Nasce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca composto da 15 studiosi italiani o stranieri di spessore scientifico internazionale, appartenenti a più aree disciplinari, nominati con decreto del Ministero dell'Università. Il CNVR indica i criteri generali per selezionare e valutare i progetti, nomina i componenti dei comitati di valutazione, può selezionare programmi di ricerca di altri enti pubblici o privati, previo accordo con essi e definisce i criteri per individuare aggiornare liste Mur di esperti incaricati di valutare progetti di ricerca.